Direzione Centrale per gli Affari Generali e
le politiche del Personale della Polizia di Stato
333-B

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*" e, in particolare, l'articolo 25, comma 1, lettera a), che prevede che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l'altro, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l'articolo 25-*bis*, che ne detta la disciplina;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante "*Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia*" e, in particolare, l'articolo 8, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;

VISTA la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante "*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*" e, in particolare, gli articoli 24 e 26;

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante "*Ordinamento della professione di psicologo*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e i relativi atti attuativi;

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359, recante "*Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria*";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*", e, in particolare, l'articolo 3, commi 6 e 7;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", e, in particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 35, commi 3, 4 e 5-*ter*, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'articolo 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante *"Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa"* e, in particolare, l'articolo 9, commi 1, lettera b), e 1-*ter*;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante "*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*" e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 3, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché l'articolo 3, commi 6, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinquies*, 13, 13-*bis* e 13-*ter*;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*";

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante "*Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*", e, in particolare, l'articolo 55, comma 2, che individua i titoli di studio richiesti per la figura

professionale del perito industriale, nonché le disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, comma 3, con la connessa Tabella A;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente "*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante "*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*", come modificato, in particolare, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante "*Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante "*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*" e, in particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "*Determinazioni delle classi di laurea magistrale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del

9 luglio 2009, recante "*Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 18 maggio 2021, recante "*Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei Ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e della Carriera dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126*" e, in particolare, l'articolo 4 e la Tabella 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 25-*bis*, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 337 del 1982, che annovera, tra i requisiti previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico, titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario da specificarsi in sede di bando di concorso a norma del successivo comma 5, nonché, ove sia prevista dalla legge, l'abilitazione professionale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;

RITENUTO pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba essere riservato ai possessori dei titoli di studio prescritti dall'ordinamento vigente per l'accesso alla professione psicologo *iunior* o superiori;

RILEVATA la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza organica del settore di impiego psicologia;

CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per provvedere alla copertura di 12 posti disponibili nell'organico del predetto settore di impiego psicologia;

D E C R E T A

ART. 1
Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. **12** posti di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego psicologia.
2. Dei predetti posti, n. **2** sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei requisiti specificati nell'articolo 3 ad eccezione del limite di età di cui al relativo comma 1, lettera d).

ART. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti di cui all'articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
   a) **n. 3 posti** al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, come stabilisce l'art.9 del decreto legge 1 gennaio 2010, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.30 con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste dalle leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
   b) **n. 1 posto**, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) godimento dei diritti civili e politici;
   c) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

d) non aver compiuto il 28° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno il limite d'età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;

e) essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneità attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità;

f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti):
   1) scienze e tecniche psicologiche (L-24);
   2) psicologia (LM-51), in assorbimento del titolo di cui al numero 1);

g) possesso dei seguenti titoli professionali:
   1) abilitazione all'esercizio della professione di psicologo *iunior*, ovvero, in assorbimento, di quella di psicologo;
   2) iscrizione all'albo professionale degli psicologi, nella sezione B (psicologi *iuniores*), o, in assorbimento, nella sezione A (psicologi).

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì , ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto.

4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione dell'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1, lettera g), n. 2), che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione, purché il candidato sia in possesso di

idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
5. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilità penale. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

ART. 4
Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull'icona *"Concorso pubblico"*).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.
   Si potrà accedere con tre modalità:
   1) "Desktop" – si accede con *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della *CIE* sul proprio computer è necessario installare prima il "*Software CIE*";

2) "Mobile" – si accede da *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "*Cie ID*" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) "Desktop con *smartphone*" – si accede da *pc* e per la lettura della *CIE*, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "*Cie ID*".

2. Una volta completata la suddetta procedura *online,* il candidato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale *(corporate)* una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda stessa.

3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale *(corporate)* per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma1, lettere a) e b), del presente bando;
h) il possesso del pertinente titolo di studio indicato dall'articolo 3 del presente bando, con l'indicazione dell'Università o dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni indicate in proposito dalla procedura *on line*;
i) il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), n. 1);
l) l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), n. 2);
m) se è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
n) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;

o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
p) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;
q) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

5. I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione se non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito o anche dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata *dipps.333con@pecps.interno.it*, a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia fronte/retro un proprio documento d'identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L'Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

ART. 5
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un prefetto, ed è composta, oltre che da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, da due docenti di scuola secondaria superiore e da uno o più esperti, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico, nelle materie relative ai profili professionali di cui all'articolo 1.
2. Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.

3. Almeno un terzo dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice è integrata da un esperto della lingua inglese e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore telematica.

ART. 6
Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
   a) prova preselettiva, qualora sia disposta;
   b) accertamenti psico-fisici;
   c) accertamento attitudinale;
   d) prova scritta;
   e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti;
   f) prova orale.
2. L'Amministrazione può procedere, per motivi organizzativi, alla verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 7
Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia complessivamente superiore a 5.000, potrà essere svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: psicologia sociale; statistica sociale; pedagogia.
3. La banca dati da cui si trae il questionario per la prova preselettiva contiene 5.000 quesiti, vertenti sulle materie elencate nel comma 2 secondo proporzioni adeguatamente equilibrate e sarà pubblicata almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 4 risposte, delle quali una sola è esatta.

5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

ART. 8
Calendario e svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. L'eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario che, unitamente all'indicazione della sede o delle sedi di svolgimento della prova preselettiva, sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it il giorno **16 settembre 2022**, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla Commissione esaminatrice, con verbale che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it. Il questionario, da consegnare a ciascun candidato, dovrà essere stato generato casualmente (funzione c.d. *random*) da un apposito programma informatico tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta della domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.

ART. 9
Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria è pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato è visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo *web* https://concorsionline.poliziadistato.it.
4. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e pubblicata sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva, sarà convocato agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci volte il numero totale dei posti banditi, nonché, in soprannumero, ogni interessato che abbia riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta, salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del presente bando.

ART. 10
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Gli accertamenti psico-fisici non saranno sostenuti dai candidati che li hanno già superati, nell'ambito di altre procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei 12 mesi antecedenti la data di inizio delle convocazioni di cui al comma 1.
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in modo compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

ART. 11
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati convocati ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una

Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore a medico superiore.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.

4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:

a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (**allegato 1**), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
   1 esame emocromocitometrico con formula;
   2 esame chimico e microscopico delle urine;
   3 creatininemia;
   4 gamma GT;
   5 glicemia;
   6 GOT (AST);
   7 GPT (ALT);
   8 HbsAg;
   9 Anti HbsAg;
   10 Anti Hbc;
   11 Anti HCV;
   12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. A fini di una più completa valutazione medico-legale, la Commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è ritenuto non idoneo.

6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:

a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.

7. Costituiscono cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell'articolo 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003.

8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 12
Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore

attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Essi consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo è ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprime sull'idoneità del candidato.
4. Il giudizio della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 13
Convocazione alla prova scritta e relativo diario

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2, saranno convocati alla prova scritta, con avviso che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it il giorno **16 settembre 2022.** Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova scritta, sono esclusi di diritto dal concorso.

ART. 14
Prova scritta

1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, verte sulle seguenti materie: psicologia generale, psicologia sociale, neuroscienza e psicofisiologia, metodologia della ricerca psicologica, psicologia del lavoro.
2. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che

con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.

3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso.

5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

6. La Commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'articolo 53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).

ART. 15
Valutazione dei titoli

1. I titoli oggetto di valutazione, con il punteggio massimo rispettivamente attribuibile, sono specificamente individuati nei seguenti:

a) laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al settore di impiego psicologia (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, da valutarsi in relazione al punteggio conseguito:
   1) da 91/110 a 110/110, fino a punti 0,5;
   2) 110/110 con lode, punti 1;
b) con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del presente comma, laurea magistrale in psicologia, ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al settore di impiego psicologia (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 2;
c) abilitazione all'esercizio della professione di psicologo: punti 0,5;
d) abilitazione all'insegnamento di materie strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti 1;
e) diplomi di specializzazione universitaria o di perfezionamento *post lauream* o master conseguiti presso istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, strettamente attinenti al settore di impiego psicologia, punti 1;

f) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria, in settori scientifico-disciplinari strettamente attinenti al settore di impiego psicologia, fino a punti 2,5;
g) conoscenza certificata di una o più lingue straniere, da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
h) incarichi e servizi presso Amministrazioni pubbliche, che presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilità: fino a punti 1;
i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: fino a punti 1,5.

2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo *dipps.333con@pecps.interno.it.* I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

ART. 16
Prova orale

1. L'ammissione al colloquio è comunicata al candidato interessato, assieme alla indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e contempla, altresì:
   a) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione;
   b) al di là di quanto comunque verificato nel complessivo ambito delle prove, l'accertamento della conoscenza dell'informatica, diretto a verificare il possesso, da parte del candidato,

di un livello significativo di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha ottenuto la votazione di sei decimi (6/10) o superiore.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso.

ART. 17
Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritta e orale sono invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo *dipps.333con@pecps.interno.it.* I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che la inoltrerà al citato indirizzo.

ART. 18
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame e compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del concorso, redigendola sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato.
5. Il decreto di cui al comma 4 è pubblicato sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 19
Corso iniziale

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 25-*bis*, comma8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25-*bis*, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.

ART. 20
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni Pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*ter*, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

ART. 21
Accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata *dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it*.
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata *dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it*
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata *dipps.333con@pecps.interno.it.*

ART. 22
Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale – "Concorsi ed esami", nonché sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it .

ART. 23
Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il presente bando e i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale – "Concorsi ed esami".
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al *Codice del processo amministrativo* di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 28 GIU. 2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini

ALL. 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell'interessato e del medico di fiducia

(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome) *(Nome)*

Nato/a _____ (___) il ___/___/_____
(Comune) *(Provincia)* *(giorno/mese/anno)*

residente in _____ (___)
(Comune) *(Provincia)*

Via/Piazza _____ n. ____ Tel. _____

DICHIARA

in relazione agli **stati patologici** di seguito elencati *(barrare la voce interessata)*

Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio? NO SI
Se SI quali? _____

Sussiste diabete? NO SI
Se SI specificare trattamento _____

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi? NO SI
Se SI quali? _____

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note? NO SI
Se SI quali? _____

Soffre di Patologie neurologiche? NO SI
Se SI quali? _____

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)? NO SI
Se SI indicare la data dell'ultima crisi e la terapia eseguita _____

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, ecc.)? NO SI
Se SI quali? _____

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? NO SI
Se SI di che tipo? _____

Sussistono malattie del sangue? NO SI
Se SI quali? _____

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale? NO SI
Se SI quali? _____

Sussistono malattie dell'apparato visivo? NO SI
Se SI quali? _____

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati nelle voci sopra riportate:

_____

_____

_____

Data __/__/____

Firma dell'interessato/a

_____

Il Medico di fiducia
(firma, timbro, codice regionale)

_____